

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente istruzione illustra e definisce i criteri stabiliti dalla GS RETI S.r.l. al fine di:

- Evitare l'utilizzo, o comunque il sostegno, del lavoro infantile e fornire ai bambini, che risultano impiegati in attività lavorative, adeguate risorse affinché possano frequentare la scuola.
- Stabilire le eventuali azioni di rimedio nel caso si riscontrasse una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile.
- Limitare e regolamentare le attività lavorative svolte da giovani lavoratori.

La presente istruzione si applica a tutti i processi aziendali della GS RETI S.r.l., ai subappaltatori ed ai fornitori di materiale.

Tutto quanto sotto riportato è da considerarsi applicato anche nel caso di utilizzo di agenzie di somministrazione di lavoro interinali in quanto, come da contratti in essere, applicano le regole stabilite da GS RETI S.r.l.

2. DEFINIZIONI

Sono di seguito definiti, in conformità allo standard SA8000:

- Bambino: Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minimo più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel quale caso localmente si applica l'età più elevata;
- Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella specifica nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.
- Azione di rimedio per il lavoro infantile: Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.
- Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni.
- Ai sensi del D. lgs. 276/03 e successive modifiche l'assunzione di lavoratori di età uguale 15 anni è consentita solo se assunti con contratto di apprendistato, per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
- Lavoro forzato o obbligato: Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di pagamento di un debito

3. COMPITI E RESPONSABILITA'

Responsabili della corretta applicazione delle modalità previste nella seguente istruzione di lavoro è il Social Performance Team (SPT) e il Responsabile servizio gestione integrato.

1	0	02.01.2024	Firma 	Firma 	Firma 	1 di 3
Ediz.	Rev.	Data	Redazione: ACQ	Approvazione: SGI	Approvazione - DG	Pag.

4. MODALITA' OPERATIVE

4.1 DIVIETO DI UTILIZZO O DARE SOSTEGNO AL LAVORO INFANTILE

Coerentemente con il proprio impegno al rispetto dei requisiti SA 8000, la GS RETI S.r.l. si impegna:

- a non impiegare bambini nell'ambito delle proprie attività lavorative;
- a non favorire in alcun modo situazioni di lavoro obbligato.

La GS RETI S.r.l. ritiene che il rispetto dei bambini sia un aspetto di rilevanza sociale che non debba essere contestualizzato solo alla propria realtà aziendale o territoriale, pertanto richiede anche ai propri fornitori un impegno a non usufruire di lavoro infantile, né in modo sistematico né in modo saltuario, o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e a verificare che tale requisito sia rispettato anche nella propria catena di sub-fornitori.

4.2 VERIFICA DELL'ETÀ AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE

Prima dell'inserimento al lavoro, le funzioni che gestiscono gli inserimenti di nuovo personale hanno il compito di richiedere a tutti i lavoratori una attestazione dell'età, in quanto parte integrante del processo di assunzione/inserimento; tale attestazione, oltre che dalla verifica diretta dell'aspetto fisico, è data dalla richiesta dei seguenti documenti contenenti il riferimento alla data di nascita:

- Carta d'Identità/ codice fiscale
- Passaporto I Permesso di soggiorno (per i candidati che non sono cittadini della Comunità europea)
- Altri documenti specifici per singole mansioni (ad es. patente di guida).

I documenti sopra elencati vengono restituiti al candidato immediatamente dopo la verifica, mentre in azienda, a cura dell'amministrazione, ne vengono archiviate delle copie; ciò al fine di non configurare una possibile situazione di lavoro forzato.

Per quanto riguarda il personale delle agenzie di somministrazione lavoro, l'attestazione della data di nascita dell'addetto è richiesta direttamente all'agenzia.

4.3 AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE

Qualora nel caso, seppur remoto, a seguito di sopralluoghi presso i fornitori e/o subappaltatori o attraverso qualsiasi altra fonte di informazione, il personale della GS RETI S.r.l. venga a conoscenza dell'utilizzo di lavoro infantile, lo stesso è tenuto ad effettuare una tempestiva segnalazione al RSGI.

Il Responsabile servizio gestione integrato apre una non conformità documentata e lo notifica:

- Al Datore di Lavoro;
- Al Social Performance Team (SPT);
- Al Rappresentante dei lavoratori per la responsabilità sociale.

Le procedure di rimedio, da adottare nell'eventualità che venga rilevato l'uso di lavoro infantile, sono le seguenti:

- Assicurarsi che venga posto termine al lavoro infantile nel più breve tempo possibile;
- Qualora la situazione finanziaria della famiglia del bambino sia particolarmente critica e possa peggiorare a seguito della cessazione del lavoro da parte del bambino, impegnarsi per cercare una occupazione a un altro componente della famiglia del bambino, eventualmente attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali;
- Assicurarsi che il bambino continui a frequentare la scuola impegnando l'Azienda o il Fornitore a sostenere tutte le spese necessarie (ad es. rette scolastiche, libri di testo, mensa ecc.) alla frequenza scolastica;
- Coinvolgere i servizi sociali o le associazioni di volontariato affinché tengano monitorata la situazione del bambino e della famiglia.

La o le azioni di rimedio, tra quelle sopra elencate, che devono essere effettivamente adottate, vengono decise in base al contesto e alla situazione specifica.

Le decisioni sono prese di comune accordo tra il SPT e gli eventuali responsabili coinvolti di volta in volta, oltre ovviamente ai fornitori, qualora il lavoro infantile li riguardi direttamente.

Le attività sopra descritte dovranno essere seguite e monitorate dal SPT.

4.4 INSERIMENTO DI GIOVANI LAVORATORI

La GS RETI S.r.l. può impiegare giovani lavoratori solo in condizioni particolare ed in modo limitato (ad esempio durante il periodo di interruzione dell'anno scolastico per vacanze estive o invernali, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, per brevi periodi di tirocini curriculari nell'ambito di Convenzioni stipulate con gli Istituti scolastici).

Qualora giovani lavoratori vengano impiegati all'interno della GS RETI S.r.l. è cura dell'amministrazione adottare le seguenti misure:

- a) Rispettare la normativa vigente e lo standard SA8000;
- b) Comunicare al SPT la presenza, la sede di lavoro e le mansioni dei giovani lavoratori affinché possano essere eseguiti audit interno per appurare la conformità in relazione allo standard SA8000;
- c) I giovani lavoratori siano impiegati elusivamente in orari esterni all'orario scolastico;
- d) Il tempo complessivo trascorso a scuola, sul lavoro e nei relativi tragitti non superi le 10 ore al giorno;
- e) I giovani lavoratori non siano impiegati in lavori particolarmente pesanti o che possano esporli a situazioni pericolose per la loro salute fisica e mentale o per il loro sviluppo;
- f) I giovani lavoratori non lavorino per oltre 8 ore al giorno;
- g) I giovani lavoratori non lavorino in orario notturno.

Con particolare riferimento al punto e), l'amministrazione inoltra la Scheda Assunzione Giovani Lavoratori al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il quale valuta i rischi potenzialmente associati alla mansione assegnata all'addetto e attesta tale valutazione in modo formalizzato. Nell'eseguire la valutazione, il RSPP tiene comunque conto, come criterio minimo dell'elenco delle mansioni vietate ai lavoratori minorenni, di cui al D. lgs 345/1999 e s.m.i.

Ai fini di poter garantire la corretta e puntuale gestione degli aspetti sopra elencati, è fatto divieto di ricorrere a lavoratori somministrati in età minorile.

Chiunque venga a conoscenza del mancato rispetto di una qualunque delle misure sopra indicate è tenuto a darne immediata segnalazione al RSGL, il quale apre una non conformità documentata.

4.5 MONITORAGGIO DEI FORNITORI

I fornitori sottoscrivono, in fase di qualifica, l'impegno a combattere il lavoro minorile.

Nel caso il fornitore si rifiuti di sottoscrivere tale impegno, viene sospeso il processo di qualifica del fornitore fino a risanamento della situazione.

Nel caso invece si individuino lavoratori di età inferiore ai 16 anni in occasione di audit o si scopra che tali lavoratori sono stati licenziati in vista dell'audit, il Responsabile dell'audit informa il RSRS che, sentito il Datore di Lavoro, sospende la qualifica del fornitore e si attiva, come sopra descritto, preferibilmente insieme al fornitore, le azioni di rimedio sopra citate.

Tutte le azioni attuate al punto 4.3 e 4.4 devono essere puntualmente registrate e le registrazioni conservate e lo stato di avanzamento puntualmente tenuto sotto controllo